

**LAVORO**di **PAOLO LACCHINI****Sgravio contributivo per giovani agricoltori**

*La Legge n. 160/2019 ripropone con alcune differenze la misura per under 40 coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), riconosciuta per il 2017 (L. 232/2016) e per il 2018 (L. 205/2017), ma dimenticata nel 2019.*

L'art. 1. c. 503, L. 160/2019 (Legge di bilancio) riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di **età inferiore a 40 anni**, in caso di nuova iscrizione all'Inps nel corso del 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività. Agevolazione, dunque, significativamente più corta, a differenza di quanto applicabile in favore dei **nuovi iscritti nel 2017 e nel 2018** per i quali lo sgravio era di durata quinquennale, totale per i primi 3 anni e parziale per gli ultimi 2. Rimane invariata l'impalcatura della misura agevolativa che ricalca sostanzialmente il beneficio riconosciuto nel 2017 e nel 2018. L'esonero, infatti, riguarda esclusivamente i contributi per **invalidità, vecchiaia e superstiti (ivs)**, ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, relativi alla maternità e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti, perché gli IAP non sono soggetti all'assicurazione Inail).

Da sottolineare che la nuova norma riguarda i giovani agricoltori che si iscriveranno all'Inps nel 2020, mantenendo il vuoto per l'anno 2019, non essendo previsto alcun effetto retroattivo della norma. L'esonero non incide sulla misura del **trattamento pensionistico**, che continua a essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo. Per espressa previsione di legge, lo sgravio dai contributi ivs per i giovani agricoltori non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. L'agevolazione, inoltre, è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di Stato, il cosiddetto regime *deminimis*. Sotto il profilo interpretativo, pertanto, dovrebbero restare validi i chiarimenti già forniti con le **circolari Inps n. 164/2017 e n. 36/2018** in occasione dell'analoga misura prevista dalle precedenti leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 (le formulazioni praticamente coincidono), riguardo al requisito di nuova iscrizione e di nuove forme di imprenditoria in agricoltura. Occorrerà attendere comunque che l'Inps emani, con apposita circolare, le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza con la richiesta dello sgravio.